

## **Linee guida per la revisione degli ordinamenti dei corsi di studio dell'Università di Pisa**

**1. Obiettivi.** La revisione dei corsi di studio, tenendo conto del DM 270 e dei successivi decreti attuativi (ancora in fase di approvazione) prende lo spunto da un'attenta valutazione degli effetti dell'applicazione della riforma (DM 509) ed ha come principali obiettivi:

- Una *razionalizzazione dell'offerta didattica*, riducendo, laddove possibile, il numero di corsi di studio e di curricula all'interno dei corsi, nonché la frammentazione delle attività formative.
- Un *rafforzamento della preparazione di base*, in modo da fornire ai laureati un solido impianto culturale che permetta loro di adattarsi agevolmente alla continua evoluzione della scienza e della tecnologia.
- L'esplicitazione del legame fra la didattica del corso e le attività di ricerca connesse.
- Un più stretto collegamento con la società e con il mondo del lavoro nella definizione degli obiettivi dei corsi di studio e delle figure professionali dei laureati.

Altri obiettivi volti ad una semplificazione della revisione dell'offerta formativa sono:

- una *semplificazione procedurale* dell'iter di approvazione dei nuovi regolamenti di corso di studio.
- la definizione di un *formato uniforme* per la presentazione dei regolamenti dei corsi di studio, con lo scopo di semplificare e rendere più trasparenti le regole dei percorsi formativi.

Nel seguito, con DLT (DLM) ci si riferisce all'ultima e non definitiva versione dei decreti delle classi, rispettivamente triennali e magistrali. I decreti non riguardano le classi delle professioni sanitarie. Le linee guida potranno essere modificate in seguito ad eventuali modifiche dei decreti.

**2. Tipologie dei corsi di laurea** – Sono possibili diverse tipologie di corso di laurea (triennale). Un corso di laurea è *professionalizzante* se ha l'obiettivo di impartire conoscenze spendibili sul piano professionale subito dopo la laurea. Un corso di laurea professionalizzante deve assicurare comunque allo studente un'adeguata preparazione di base. Un corso di laurea è invece *metodologico* se ha l'obiettivo di impartire un'ampia preparazione scientifica di base, che trova il suo naturale completamento in una laurea magistrale. E' possibile anche progettare un corso di laurea *con percorso a Y*, che cioè contiene due curricula, uno metodologico e uno professionalizzante. Si dà indicazione di esplicitare la tipologia del corso di laurea (*corso metodologico, corso professionalizzante, corso a Y*) negli obiettivi formativi del corso e nel regolamento del corso di studio. Nel caso di percorso a Y, si dà indicazione di mantenere almeno 120 CFU comuni ai due curricula.

**3. Corsi di studio della stessa classe** Si dà indicazione di prevedere, laddove possibile, la condivisione, all'interno dei corsi di studio della stessa classe o appartenenti a un gruppo affine di corsi, delle stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti (DM 270).

Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno **40** crediti (**30** per le lauree magistrali) ( DLT art. 1, comma 2, DLM Art. 1, comma 2).

**4. Attività formative.** Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti ed evitando altresì la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli (DLT art. 3, comma 4, DLM Art. 3, comma 4). Per le attività di base e caratterizzanti i settori e i minimi da rispettare sono indicati nelle declaratoria delle classi. Si dà indicazione, soprattutto nel caso di lauree metodologiche e magistrali, di riservare agli ambiti di base e caratterizzanti un numero di CFU *superiore al minimo* imposto dai decreti.

Per le altre tipologie di attività formative, i minimi da rispettare non sono indicati nelle declaratorie delle classi. Si dà indicazione di rispettare i seguenti minimi per le varie tipologie di attività con riferimento alle lauree:

- a) scelta: minimo **12** (DLT art. 3, comma 4)
- b) ambiti affini o integrativi: minimo **18** (DLT art. 3, comma 4). In questi ambiti possono essere ripetuti, in particolare per i corsi di studio metodologici, settori che compaiono già fra le discipline di base o caratterizzanti.
- c) preparazione della prova finale: minimo **6** per i corsi di laurea professionalizzanti. Per i corsi di laurea metodologici, l'attività di preparazione della prova finale deve essere definita coerentemente al percorso formativo anche tenendo conto della prosecuzione degli studi nella laurea magistrale e del fatto che lo studente dovrà affrontare comunque la prova finale di secondo livello (ad esempio, la prova finale può essere sostituita da un'altra attività formativa con modalità definite nel regolamento di corso di studio). In ogni caso, è necessario prevedere un opportuno meccanismo di calcolo del voto di laurea non penalizzante per lo studente.
- d) altre (informatica, lingua, ..): minimo **3**, con la raccomandazione di assicurare una preparazione congrua nella lingua e nelle discipline informatiche.
- e) tirocinio: minimo **6** per i corsi di laurea professionalizzanti, può mancare se il corso di laurea o il curriculum è metodologico.

Per le lauree magistrali:

- a) scelta: minimo **8** (DLM art. 3, comma 4)
- b) ambiti affini o integrativi: minimo **12** (DLM art. 3, comma 4)
- c) preparazione della prova finale: minimo **12**
- d) altre (informatica, lingua, ..): può mancare (o essere ridotto al minimo)
- e) tirocinio: può mancare.

I minimi indicati possono essere modificati in seguito alla scelta dei CFU delle attività formative (vedi art. 8) e alla versione finale dei decreti delle classi.

**5. Scelta dello studente** Per la scelta, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa fra gli insegnamenti attivati nell'ateneo (DLT art. 3, comma 5), purché coerente con il progetto formativo (DM 270 art. 10, comma 5). La coerenza delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo deve essere *approvata dal Consiglio di Corso di Studio*, anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente. E' possibile anche indicare nel regolamento didattico del corso di studio una rosa di attività consigliate per le quali la coerenza con

il progetto formativo è automaticamente approvata. Deve essere consentita l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (DLT art. 3, comma 5).

**6. Acquisizione dei CFU delle attività formative.** L'acquisizione dei crediti relativi delle attività formative avviene *attraverso un esame o verifica di profitto* (DM 270 art. 5, comma 4). Quindi ogni attività deve prevedere una verifica finale.

**7. Massimo numero di esami.** Ad ogni insegnamento deve essere attribuito un congruo numero *intero* di CFU, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di **20** esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più moduli coordinati. Per le lauree magistrali, il limite è **12** (DLT art. 4, comma 2, DLM Art 4. comma 2). I limiti per le lauree a ciclo unico con durata di 5 e 6 anni è rispettivamente di **30** e **36** esami. Si dà indicazione di contenere il numero degli esami nella sostanza, facendo in modo che ogni attività abbia un obiettivo formativo coerente, anche in caso di attività modulari. La suddivisione in moduli delle attività formative deve prevedere un numero di moduli minore o uguale a 3. Sono possibili deroghe che devono essere comunque approvate dal senato accademico.

Nel computo dei 20 esami o valutazioni finali non vengono considerate le idoneità informatiche e linguistiche, i tirocini e la prova finale.

**8. CFU delle attività formative.** L'obiettivo da perseguire è quello di uniformare l'offerta didattica dell'ateneo prevedendo attività i cui crediti siano *multipli di uno stesso numero intero* (3, 4 o 5), con indicazione di utilizzare preferibilmente la scelta dei multipli di 3. Questa uniformità rende più semplice e diretto il riconoscimento degli esami nei passaggi da un corso all'altro. L'uniformità delle attività formative su multipli di uno stesso numero intero deve per lo meno valere all'interno delle "grandi aree culturali" (umanistica, scientifica, ..). La definizione dei crediti associati ad ogni attività deve comunque essere coerente con gli specifici obiettivi formativi dell'attività (DM 270, art. 12, comma 3) e deve corrispondere ad una misura corretta del carico didattico associato.

**9. Frazione di CFU destinata allo studio individuale.** Si dà indicazione di definire la frazione di credito destinata allo studio individuale in funzione della diversa tipologia dell'attività formativa (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario etc.) e in modo uniforme per tutto l'ateneo o per "grande area culturale". Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (DLT art. 5, comma 2).

**10. Docenti impegnati nel corso.** I decreti impongono che, per attivare un corso di laurea, almeno **90** CFU devono essere svolti da professori o ricercatori di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei in base a specifiche convenzioni e inoltre ogni docente non può essere contato più di due volte per insegnamenti tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei (DLT art. 1, comma 9). Per le lauree magistrali, il numero minimo di CFU svolto da docenti strutturati nell'ateneo è **60**. (DLM art. 1, comma 9). Si dà indicazione, anche allo scopo di predisporre requisiti di qualità dei corsi di studio utili per una positiva valutazione da parte dell'ANVUR, di aumentare questi minimi a **150** (120) per le lauree, **100** (80) per le lauree magistrali biennali, **250** (200) per le lauree a ciclo unico con durata 5 anni e **300** (240) per quelle con durata sei anni. I CFU tenuti da docenti strutturati devono includere quelli associati alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio e comunque le attività obbligatorie per tutti gli studenti.

Si dà indicazione inoltre di *limitare il più possibile l'impiego di docenza esterna*, ove non prevista da apposite convenzioni. Il numero di CFU corrispondenti ad attività tenute da professori a contratto in ogni corso di studio non deve essere superiore al 10% (30%) dei CFU corrispondenti a tutte le attività formative del corso. Eventuali deroghe devono essere approvate dal senato accademico.

Il regolamento del corso deve contenere il numero indicativo di CFU corrispondenti ad attività tenute da docenti di ruolo e il numero indicativo di CFU tenuti da docenti esterni.

**11. Riprogettazione dell'offerta formativa.** Nella riprogettazione dell'offerta formativa si dà indicazione di seguire un criterio di *razionalizzazione* che tenda a ottimizzare la distribuzione delle risorse, in modo da contenere da una parte il sovraffollamento e dall'altra il sottodimensionamento dei corsi di studio e degli insegnamenti. In questa ottica si consiglia anche di *contenere l'uso del meccanismo della mutuaione* delle attività formative.

Possono fare eccezione a questo criterio generale le iniziative di particolare valenza culturale e strategica, con particolare riferimento alle lauree magistrali.

Naturalmente è necessario rispettare gli eventuali vincoli della normativa nazionale ed europea per i corsi di studio interessati. Più in generale, si può tenere conto, dopo attenta valutazione e senza limitare l'autonomia delle scelte dell'ateneo, anche delle direttive nazionali delle conferenze dei presidi e/o degli organismi nazionali rappresentativi di classi di corsi di studio, che hanno l'obiettivo di uniformare i corsi di studio sul piano nazionale.

**12. Riconoscimento crediti.** Non possono essere riconosciuti più di **30** CFU per le lauree triennali e **20** per le lauree di secondo livello per conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. (I limiti imposti dai decreti sono 60 CFU per le lauree e 40 per le lauree magistrali).

**13. Requisiti di ammissione.** Per quanto riguarda le lauree di primo livello, si dà indicazione di definire le conoscenze richieste e prevedere le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze, anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Può essere previsto un meccanismo di attribuzione di debiti formativi, che definisca anche le modalità per il loro soddisfacimento.

Il criterio generale nella definizione dei requisiti di accesso deve essere quello di *salvaguardare la qualità dei corsi di studio*, in particolare per le lauree magistrali, non perseguendo a tutti i costi l'obiettivo di attirare studenti anche a costo di abbassare il livello culturale della formazione. Quindi si dà indicazione di prevedere requisiti di accesso elevati per le lauree di secondo livello, che verifichino che gli ammessi siano in possesso di una solida preparazione di base. Si possono anche prevedere all'interno di queste lauree dei percorsi specificamente dedicati alla formazione per la ricerca, anche sulla base della presenza di scuole di dottorato attive nell'ateneo.

Per il secondo livello, i requisiti di accesso che è necessario verificare sono il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente (DM 270 art. 6, comma 2). I requisiti di accesso possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Possono anche essere indicate classi di laurea di primo livello che automaticamente verificano i requisiti di accesso, purchè il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. Possono essere previsti colloqui di ammissione per valutare eventuali

carenze nella preparazione dello studente. In ogni caso devono essere previste e consigliate agli studenti che vogliono iscriversi le modalità di acquisizione dei requisiti mancanti.

Poiché i requisiti di accesso devono essere verificati prima dell'iscrizione, non è possibile iscrivere ad una laurea magistrale con debiti formativi. Bisogna quindi prevedere un meccanismo adeguato che permetta di colmare gli eventuali debiti, nel caso che non siano di tale entità da imporre l'iscrizione ad una laurea triennale.

**14. Rapporto con la ricerca.** Il regolamento di corso di studio deve contenere una breve relazione che descriva le *attività di ricerca coerenti e rilevanti* rispetto al percorso formativo, documentate attraverso pubblicazioni recenti, complessivamente da un minimo di 10 a un massimo di massimo 20, di docenti che insegnano nel corso di studio discipline caratterizzanti.

**15. Rapporto con il mondo del lavoro.** Il regolamento del corso di studio deve contenere, come elemento di trasparenza verso gli studenti, una relazione da cui si rilevi l'interesse della società per la figura professionale del laureato. I dati pubblicati annualmente dal progetto Stella costituiscono un utile strumento di riferimento per una valutazione del gradimento dei percorsi formativi presso il mondo del lavoro. (la commissione didattica di ateneo ha proposto di eliminare questo punto).

**16. Regolamenti di corso di studio.** I regolamenti di corso di studio sono presentati in un *formato uniforme*, approvato dal senato accademico. Il formato prevede una descrizione chiara e trasparente delle attività del corso di studio, dei possibili percorsi all'interno del corso e delle regole per la definizione dei piani di studio individuali degli studenti. Prevede inoltre una descrizione del corso secondo schemi europei, al fine di favorire il rilascio del Supplemento al Diploma.

I regolamenti di corso di studio sono approvati dal senato accademico contestualmente all'ordinamento, mentre le successive modifiche, purchè non in contrasto con le linee guida, sono approvate dalle Facoltà.

Può essere definita una regolamentazione dei corsi interfacoltà che abbia come obiettivo una semplificazione delle procedure amministrative per questi corsi.

**17. Istituzione e Attivazione dei nuovi corsi di studio** Gli ordinamenti sono modificati a partire dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di studio ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di studio attivati nella medesima classe. L'attivazione di corsi di studio afferenti alle nuove classi deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di studio afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (DLT art. 1, comma 5).

Per l'attivazione dei corsi di studio deve essere valutata come condizione necessaria *la presenza di strutture adeguate* (aule, laboratori, ..) per lo svolgimento dell'attività didattica.

Deve essere assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. I medesimi studenti possono optare per l'iscrizione ai nuovi corsi di studio (DLT art. 7, comma 1). In questo caso viene eseguita la normale procedura di trasferimento fra corsi di studio.

Si dà indicazione di preferire l'attivazione *graduale* dei corsi di studio afferenti alle nuove classi, attivando gli anni di corso uno alla volta (es. nel 2008/2009 il primo anno, nel 2009/2010 il primo e

il secondo anno, etc.). Nel caso che sia invece deliberata l'attivazione contemporanea di tutti gli anni di corso, mantenendo così l'attivazione parallela del vecchio e del nuovo ordinamento, è necessario prevedere un meccanismo trasparente per il passaggio degli studenti da un ordinamento all'altro, che veda la stretta collaborazione fra i consigli di corso di studio e le segreterie studenti e deve essere inoltre assicurata la fattibilità amministrativa della gestione dei passaggi, anche con il potenziamento delle segreterie studenti.